



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - limiti di verità, pertinenza e continenza - diritto di critica - limiti

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 23 CGS, *“Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA* La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di diritto di critica che *“In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato”* (Cass. pen., Sezione V, 19.2.2020, n. 17243; in senso conforme Cass. pen., Sezione V, 29.11.2019, n. 15089).

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 49/CFA/2020-2021/H

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Tuccillo

## **Riferimenti normativi**

art. 23 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 049 CFA del 10 novembre 2020 (Procura Federale-Sig. Giulio Destratis)**